

**SCHEMA DI
PROTOCOLLO DI INTESA
PER LE ATTIVITÀ DI IDENTIFICAZIONE PRECOCE
DEI CASI SOSPETTI DI DISTURBO SPECIFICO DELL'APPRENDIMENTO**
di cui al Decreto Ministeriale 17 aprile 2013

tra

La Regione Friuli Venezia Giulia codice fiscale 80014930327, con sede in Trieste, Piazza Unità d'Italia 1, rappresentata dall'Assessore regionale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia e dell'Assessore regionale al lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili e ricerca

e

L'Ufficio Scolastico Regionale codice fiscale 80016740328, con sede in Trieste, via Santi Martiri 3, rappresentato dal Direttore Generale dott.ssa Daniela Beltrame.

PREMESSO CHE:

- l'articolo 3 della legge 8 ottobre 2010, n. 170 attribuisce alla scuola il compito di svolgere attività di individuazione precoce dei casi sospetti di Disturbo Specifico di Apprendimento (di seguito "DSA"), distinguendoli dai casi di difficoltà di apprendimento di origine didattica o ambientale, e di darne comunicazione alle famiglie per l'avvio di un percorso diagnostico presso i servizi sanitari competenti;
- allo scopo di evitare di segnalare come DSA quell'ampia popolazione di alunni che presentano difficoltà di apprendimento non legate ad un disturbo, l'iter previsto dalla legge si articola in tre fasi:
 - a) individuazione degli alunni che presentano difficoltà significative di lettura, scrittura o calcolo
 - b) attivazione di percorsi didattici mirati al recupero di tali difficoltà
 - c) segnalazione dei soggetti "resistenti" all'intervento didattico;
- il DSA, per definizione, può essere riconosciuto con certezza solo quando un bambino viene esposto ad almeno due anni di insegnamento sistematico della lettura, della scrittura e del calcolo. E' tuttavia noto che l'apprendimento della lettura, della scrittura e del calcolo si costruisce a partire dall'avvenuta maturazione e dall'integrità di molteplici competenze che sono chiaramente riconoscibili sin dalla scuola dell'infanzia. Il riferimento all'identificazione precoce dei DSA deve quindi intendersi come individuazione dei soggetti a rischio DSA.

VISTI:

- la Legge 8 ottobre 2010, n. 170 recante *“Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico”*;
- il Decreto ministeriale 12 luglio 2011, n. 5669 recante *“Linee Guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento”*;
- l’Accordo Stato-Regioni 25 luglio 2012, n. 140 recante *“Indicazioni per la diagnosi e la certificazione dei DSA”*;
- il Decreto ministeriale 17 aprile 2013 recante *“Linee guida per la predisposizione dei protocolli regionali per l’individuazione precoce dei casi sospetti di DSA”*;
- la Delibera della Giunta regionale del 29 novembre 2004, n. 3235 recante *“Approvazione del progetto obiettivo materno-infantile e dell’età evolutiva. Approvazione definitiva”*.

CONSIDERATO CHE:

- il decreto ministeriale 17 aprile 2013 all’art. 1, comma 2 prevede la stipula di un protocollo d’intesa tra la Regione e l’Ufficio Scolastico Regionale per lo svolgimento delle attività di individuazione precoce dei casi sospetti di DSA;
- le Linee Guida allegate al suddetto decreto stabiliscono che nel protocollo d’intesa siano definiti:
 - a) il ruolo e le competenze delle diverse istituzioni e professionalità coinvolte nelle attività di formazione e nella realizzazione del progetto di individuazione precoce e degli interventi di potenziamento;
 - b) le modalità ed i tempi dell’attività di rilevazione, con l’eventuale indicazione di procedure e/o strumenti riconosciuti efficaci;
 - c) le modalità di collaborazione tra scuola e servizi sanitari, comprese, in caso di avvio di un percorso diagnostico, le modalità di comunicazione dei dati rilevati nel corso delle attività di individuazione precoce.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 (Obiettivi)

Le Parti, nel rispetto del proprio ruolo e delle autonome competenze istituzionali, si impegnano a promuovere, sostenere e sviluppare iniziative volte a garantire l’individuazione precoce degli alunni che presentano difficoltà significative di lettura, scrittura o calcolo, l’attivazione di percorsi didattici mirati al recupero di tali difficoltà, la segnalazione dei soggetti “resistenti” all’intervento didattico per favorire l’avvio dell’iter diagnostico nei tempi previsti dalla normativa vigente, nonché a promuovere attività di sensibilizzazione, informazione e formazione rivolte ad insegnanti, famiglie ed operatori sanitari.

Art. 2
(Definizione del percorso)

Per l'attuazione degli obiettivi di cui all'articolo 1, si prevede un percorso di identificazione e diagnosi di DSA articolato nelle fasi di seguito dettagliate (*per ciascuna fase sono indicate le istituzioni e/o le professionalità coinvolte*):

- a) identificazione degli alunni con difficoltà significative di lettura, scrittura e/o calcolo, uno sviluppo atipico del linguaggio e/o un ritardo nella maturazione delle competenze percettive e grafiche (*scuola*);
- b) informazione alle famiglie, coinvolgimento e condivisione del percorso (*scuola*);
- c) attivazione di strategie didattiche mirate al recupero di tali difficoltà, attraverso interventi di potenziamento della durata di almeno 4-6 mesi (*scuola, con l'eventuale coinvolgimento degli operatori sanitari, in particolare per bambini già in carico ai Servizi sanitari*);
- d) individuazione degli alunni/bambini per i quali il potenziamento condotto secondo metodologie validate di cui al punto c) è risultato inefficace (*scuola*);
- e) contatto con la famiglia per condividere l'opportunità di avviare il percorso diagnostico e consegna di una comunicazione scritta, secondo il modello proposto in Allegato 1, parte integrante del presente atto. La comunicazione scritta costituisce il prerequisito necessario all'attivazione del percorso di approfondimento diagnostico (*scuola*);
- f) la famiglia informa il pediatra di libera scelta con cui condivide l'avvio dell'iter diagnostico presso i servizi sanitari preposti alla certificazione di diagnosi (*pediatra di libera scelta*);
- g) le strutture pubbliche e quelle private accreditate convenzionate nella branca specialistica di neuropsichiatria infantile ai sensi degli artt. 8-quater e 8-quinquies del Decreto legislativo 502/1992, effettuano il percorso diagnostico con il rilascio della suddetta certificazione, nel rispetto degli standard riconosciuti in questa materia (Consensus Conference intersocietaria sui Disturbi Specifici di Apprendimento, Milano gennaio 2007 e suoi successivi aggiornamenti e Consensus Conference dell'Istituto Superiore di Sanità Roma, dicembre 2010). Il completamento dell'iter diagnostico avviene entro i tempi previsti dalla vigente normativa (*Servizi preposti del Sistema Sanitario regionale*);
- h) a seguito della formalizzazione di diagnosi di DSA è prevista la compilazione del piano didattico personalizzato, previsto dalla legge 170/2010 (*scuola*);
- i) verifica periodica delle abilità e dell'adattamento dell'alunno al percorso di apprendimento (*scuola*).

Art. 3
(Attività di informazione/formazione)

Le iniziative di formazione a partire dalla Scuola dell'Infanzia, rivolte al personale docente, in particolare quelle orientate all'individuazione precoce e ai programmi di potenziamento didattico relativi alle difficoltà di apprendimento, avvengono in raccordo con l'Ufficio Scolastico Regionale, al fine di garantire l'efficace coordinamento degli interventi a livello regionale. L'Ufficio Scolastico Regionale e la Regione promuovono e sostengono attività di formazione nei limiti delle risorse disponibili.

La Regione si impegna affinché il tema in argomento sia compreso nei piani di formazione obbligatoria per gli operatori sanitari.

Le Parti favoriscono iniziative di informazione rivolte alle famiglie che vengono rese partecipi dei programmi e supportate durante l'intero percorso diagnostico.

Iniziative di sensibilizzazione potranno avvalersi della collaborazione di Associazioni di Volontariato che operano nel campo specifico.

Art. 4
(Gruppi di lavoro)

L'approfondimento di tematiche di comune interesse potrà essere affidato a Gruppi di esperti individuati di comune intesa dai sottoscrittori del presente protocollo (*scuola, sanità eventualmente integrati con mondo scientifico, universitario*).

Art. 5
(Durata e modifiche al protocollo)

Il presente protocollo ha durata di due anni dalla data di sottoscrizione e d'intesa tra le Parti, può essere modificato in qualunque momento, con tacito rinnovo se nessuna delle Parti lo disdetta almeno tre mesi prima della scadenza.

Art. 6
(Trattamento dei dati personali)

Ciascuna delle Parti si conforma alle disposizioni normative vigenti in materia di tutela della privacy.

Il presente atto, redatto in duplice originale, viene letto approvato e sottoscritto.

Per la Regione Friuli Venezia Giulia

Per l' Ufficio Scolastico Regionale

Data

SCHEDA PER GLI INSEGNANTI
SEGNALAZIONE ALUNNO CON DIFFICOLTÀ DI APPRENDIMENTO

Alla Famiglia di: _____ Data: _____

e p.c. al Dirigente scolastico: _____ Circolo: _____

Oggetto: SEGNALAZIONE DI DISTURBO DELL'APPRENDIMENTO

DATI ANAGRAFICI

Cognome _____ Nome _____ Nato il _____
 Residente a _____ Via _____ n. _____ CAP _____
 Scuola frequentata: _____ Classe: _____

CONTESTO GENERALE

Insegnante di sostegno si no
 N° bambini nel gruppo classe: _____ Lingua parlata in famiglia: _____
 Bambino straniero si no Paese di origine : _____ In Italia dal: _____

BREVE DESCRIZIONE DEL CURRICULUM SCOLASTICO

MOTIVO DELL'INVIO E SPECIFICI ASPETTI PROBLEMATICI

1. ASPETTI LINGUISTICI

Produzione orale:

Comprensione orale:

Produzione scritta:

Lettura:

Comprensione lettura:

Scrittura (tipologia di errore):

Resa formale scrittura (calligrafia):

2. AREA LOGICO-MATEMATICA

Procedura di calcolo (report, incolonnamenti, ecc.):

Calcolo automatico (tabelline, semplici operazioni a mente):

Soluzione problemi aritmetici:

3. ASPETTI COMPORTAMENTALI

Attenzione:

Autonomia:

Autostima:

Relazione con pari:

Relazione con adulti:

4. MOTIVAZIONE ALLO STUDIO

DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI E DURATA DEL PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO MESSI IN ATTO A FAVORE DELL'ALUNNO

FIRMA DEI DOCENTI:

FIRMA DEI GENITORI:

IL SEGRETARIO GENERALE

IL VICEPRESIDENTE